SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 dicembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1998.

Adeguamento annuale del limite previsto dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, in materia di regime tributario applicabile ad associazioni senza fine di lucro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, con il quale è stato stabilito che il limite di 100 milioni di lire, di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 1, deve essere annualmente adeguato nella stessa misura della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, relativo al periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto di ciascun anno, rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente;

Visti i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali il predetto limite è stato annualmente adeguato a norma del citato art. 1, comma 3;

Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 1997, con il quale il limite stesso è stato elevato per il periodo in corso alla data del 28 novembre 1997 a L. 128.411.000;

Considerato che occorre procedere all'adeguamento medesimo;

Vista la lettera del 15 settembre 1998, con il quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1998, rispetto al medesimo valore riferito al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1997 è pari all'1,7 per cento;

Considerato che si deve procedere alla determinazione nella predetta misura del richiamato adeguamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Il limite di 100 milioni stabilito nell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che per effetto delle variazioni percentuali successivamente stabilite, è stato da ultimo elevato a L. 128.411.000 per il periodo d'imposta 1997, è ulteriormente elevato, per il periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto, a L. 130.594.000.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 144

98A10570

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 novembre 1998.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Calabria. (Ordinanza n. 2881).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Calabria fino al 31 dicembre 1998;

Vista l'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 25 ottobre 1997, con la quale sono stati disposti interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Calabria ed il presidente della regione Calabria è stato nominato commissario delegato con il compito di predisporre un piano di interventi di emergenza e provvedere alla realizzazione degli stessi;

Vista l'ordinanza n. 2856 del 1° ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1998, con il quale sono state emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Calabria;

Vista la deliberazione n. 4640 del 2 ottobre 1998 con la quale la giunta regionale della Calabria chiede la dichiarazione dello stato di emergenza anche nel settore della gestione delle acque, dello smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e sanitari;

Considerato che nella predetta deliberazione viene prospettata l'esistenza di condizioni igieniche, ambientali e sanitarie del tutto inadeguate, che rappresentano un rischio d'inquinamento e pericolo per la salute;

Atteso che l'inadeguatezza e la carenza delle reti fognarie e del relativo collettamento, nonché delle strutture depurative esistenti hanno portato ad una situazione di contaminazione microbica, evidenziata dalle indagini condotte in quest'ultimo anno della regione Calabria;

Considerato, altresì, che il ripetersi di ritrovamenti di rifiuti speciali e pericolosi nel territorio regionale ed in particolar modo nelle aree industriali di Crotone e Castrovillari rende necessario dotare il commissario delegato - Presidente della regione Calabria dei necessari poteri per smaltire detti rifiuti;

Ritenuto che la situazione di pericolo per la pubblica incolumità e per l'ambiente rappresentata, caratterizzata da gravi ripercussioni socio-economiche sia fronteggiabile soltanto con l'adozione di interventi straordinari da parte del commissario delegato - Presidente della regione Calabria;

Vista la nota n. 3294 del 13 novembre 1998 con la quale il commissario delegato invia copia della deliberazione della giunta regionale della Calabria n. 5880 del 4 novembre 1998 con cui si chiede la proroga dello stato di emergenza in atto in quella regione;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. 21933/ARS/M/DI/UDA del 25 novembre 1998;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Calabria con nota n. 701 del 25 novembre 1998;

Sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Dispone:

Art. 1.

1. I poteri conferiti al commissario delegato - Presidente della regione Calabria con l'ordinanza n. 2696/97 sono estesi alla gestione dei rifiuti speciali e pericolosi, alla bonifica dei siti industriali ed alla tutela delle acque.

2. Il commissario delegato predispone un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza nei settori delle fognature, della collettazione, della depurazione, del riutilizzo e recapito delle acque depurate.

3. La definizione del programma di interventi di cui al precedente comma 2 del presente articolo deve avvenire entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, sul quale il commissario delegato - Presidente della regione Calabria acquisisce l'intesa del Ministero dell'ambiente. Il programma comprende in particolare gli interventi già finanziati a qualsiasi titolo con risorse comunitarie, nazionali, regionali, degli enti locali, dei soggetti titolari e non ancora collaudati o non portati in esercizio.

Art. 2.

1. Il commissario delegato - Presidente della regione Calabria provvede all'espletamento dell'incarico in materia di rifiuti urbani, di rifiuti speciali e pericolosi con la collaborazione dei prefetti delle province interessate. Il commissario delegato - Presidente della regione Calabria si avvale dei prefetti delle province in qualità

di sub-commissari. Agli stessi prefetti è affidata la vigilanza sulle attività di conferimento dei rifiuti e di gestione delle discariche.

2. La tariffa per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani provenienti dai comuni che non abbiano realizzato entro il mese precedente sul proprio territorio la raccolta differenziata, in misura tale da consentire l'avvio al riciclaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli e legno per una percentuale minima di 15% e l'avvio al compostaggio della frazione umida per una percentuale minima del 10%, nonché la raccolta ed il conferimento al CO.NA.I. degli imballaggi primari nella misura del 40 per cento dei medesimi, è maggiorata nella misura del 4 per cento per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 25%. A tal fine il commissario delegato - Presidente della regione Calabria comunica agli enti gestori delle discariche i nominativi dei comuni che hanno raggiunto tali percentuali. Dalla data di attivazione degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, la tariffa per il conferimento a tali impianti dei rifiuti urbani provenienti da comuni che non abbiano realizzato, nel mese precedente, sul proprio territorio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l'avvio al riciclaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli e legno per una percentuale minima del 20% e l'avvio al compostaggio della frazione umida per una percentuale minima del 15% nonché la raccolta e il conferimento al CO.NA.I. degli imballaggi primari nella misura del 40% dei medesimi, è maggiorata nella misura del 6% per ogni punto percentuale in meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 35%. A tal fine il commissario delegato - Presidente della regione Calabria comunica ai soggetti gestori degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti i nominativi dei comuni che hanno raggiunto tali percentuali. I proventi derivanti da tale maggiorazione sono versati sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato - Presidente della regione Calabria.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il commissario delegato - Presidente della regione Calabria può avvalersi di ulteriori venti unità di personale della pubblica amministrazione a cui riconosce, in relazione all'incarico affidato un trattamento economico pari quello già stabilito dall'art. 4 dell'ordinanza n. 2856/98. Nell'ambito dello stesso contingente il commissario delegato può avvalersi di due unità di personale con compiti di coordinamento presso il Dipartimento della protezione civile ed il Ministero dell'ambiente, rispettivamente individuata una dal Dipartimento della protezione civile ed una dal Ministero dell'ambiente.

Art. 4.

1. Le attività della commissione scientifica di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 2696/97 sono estese agli ulteriori compiti affidati con la presente ordinanza al commissario delegato - Presidente della regione Calabria nonché alle iniziative connesse alle ulteriori risorse allo stesso assegnate dal successivo art. 5.

Art. 5.

1. Ai fini della coordinata attuazione degli interventi urgenti previsti nella presente ordinanza il commissario delegato - Presidente della regione Calabria - provvederà, nel rispetto dei previsti parametri occupazionali:

a) a curare direttamente l'affidamento, l'esecuzione e la gestione economico finanziaria per L. 28.564.968.600 dei progetti di cui all'art. 6, comma 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 160, interessanti il territorio della regione Calabria, approvati ed ammessi a finanziamento dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione del 20 dicembre 1990, ivi contrassegnati con i nn. 607, 666 e 668, le cui risorse finanziarie complessive sono state impegnate con decreto del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1991 (capitolo 7105, partita n. 16878 - esercizio finanziario 1991);

b) a curare direttamente l'esecuzione e la gestione economico finanziaria per L. 9.995.628.777 dei progetti, interessanti il territorio della regione Calabria, ammessi a finanziamento con decreto del Ministro dell'ambiente del 2 ottobre 1990, n. 1150, nell'ambito del «Programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale» approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione del 5 agosto 1998, le cui risorse finanziarie complessive sono state impegnate con il medesimo decreto ministeriale (capitolo 7103, partita n. 10320 - esercizio finanziario 1988);

c) a curare direttamente, relativamente ai progetti dell'area E «Aree di sviluppo occupazionale ambientale nel Mezzogiorno» nell'ambito dell'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996 approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione del 21 dicembre 1993 e successive integrazioni e modificazioni, l'esecuzione e la gestione economico finanziaria per L. 37.475.400.000 (capitolo 7104, partite n. 16253/Esercizio finanziario 1989, n. 16244/Esercizio finanziario 1990 e n. 37944/Esercizio finanziario 1995) dei singoli interventi menzionati nel documento regionale di programma, presentato dalla regione Calabria ed approvato con decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1997, le cui risorse complessive sono state impegnate con decreto del Direttore generale del servizio affari gerali e del personale del Ministero dell'ambiente del 23 febbraio 1995.

2. Nell'affidamento, esecuzione e gestione economico finanziaria dei singoli progetti ed interventi di cui al precedente comma il commissario delegato succederà nei relativi diritti ed obblighi al Ministero dell'ambiente e, avuto riguardo ai finanziamenti di cui alla legge n. 160/1988, anche al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il commissario delegato è, inoltre, autorizzato a richiedere finanziamenti nazionali o comunitari in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi e di tutela delle acque.

4. Le risorse di cui ai commi 1 e 3, in aggiunta alle risorse di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 2856/98, sono trasferite, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestate al commissario delegato - Presidente della regione Calabria.

Art. 6.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato - Presidente della regione Calabria fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella precedente citata ordinanza che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

98A10463

ORDINANZA 30 novembre 1998.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti l'evento sismico che il giorno 9 settembre 1998 ha colpito il territorio delle province di Potenza e Cosenza. (Ordinanza n. 2882).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega al Ministro dell'interno le funzioni di coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nel territorio delle province di Potenza e Cosenza colpite dagli eventi sismici del 9 settembre 1998;

Viste le ordinanze n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblida italiana n. 220 del 21 settembre 1998, n. 2860 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 14 ottobre 1998 e n. 2871 del 19 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 1998;

Vista la delibera n. 2933 in data 5 ottobre 1998 con la quale la giunta della regione Basilicata ha chiesto l'inserimento del comune di San Chirico Raparo nell'elenco dei comuni danneggiati dall'evento sismico del 9 settembre 1998 già individuati dalle ordinanze n. 2847/98 e n. 2860/98;

Vista la nota del presidente della regione Basilicata n. 845/98 prot. civ. in data 23 novembre 1998 che evidenzia la situazione di particolare disagio in cui versa il settore produttivo della zootecnia a causa della crisi sismica del 9 settembre 1998;

Rilevato che il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 3, della citata ordinanza n. 2847/98, nel corso della seduta del 28 ottobre 1998, ha preso atto che il Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, ha provveduto, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza all'accertamento ed alle rilevazioni delle situazioni di instabilità dei versanti prodotte od aggravate dal sisma nel territorio della provincia di Potenza ed alla individuazione degli interventi necessari per la riduzione del rischio nonché delle indagini necessarie per la predisposizione dei progetti di intervento definitivo;

Rilevato che lo stesso comitato ha evidenziato che la disponibilità finanziaria di cui all'art. 12, comma 2, della richiamata ordinanza n. 2847/98, risulta insufficiente in ragione degli impegni già assunti per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza sugli edifici pubblici e privati nonché per quelli relativi all'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dagli alloggi distrutti o gravemente danneggiati;

Ravvisata l'opportunità di fronteggiare con urgenza le esigenze prospettate;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato al coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Basilicata, commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2847/1998, provvede all'immediata attuazione nel territorio della provincia di Potenza di ulteriori interventi urgenti

necessari per la riduzione del rischio connesso a situazioni di instabilità dei versanti prodotte od aggravate dal sisma verificatosi in data 9 settembre 1998, nonché delle indagini necessarie per la predisposizione dei progetti di intervento definitivo, come individuati dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 2847/98 e approvati dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 della stessa ordinanza.

2. Il piano stralcio degli interventi già predisposto dal commissario delegato - Presidente della regione Basilicata, ai sensi dell'ordinanza n. 2847/98, è ampliato con gli ulteriori interventi di cui al comma 1 e, a tal fine, i fondi già assegnati allo stesso commissario sono integrati di lire 4 miliardi.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede con le disponibilità poste a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo per la protezione civile» (capitolo 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

1. Per far fronte alla situazione di emergenza determinatosi nel settore produttivo della zootecnia il commissario delegato è autorizzato a realizzare, anche avvalendosi delle deroghe normative di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 2847/98, strutture prefabbricate idonee ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva. A tal fine è assegnato un contributo straordinario di lire 1 miliardo, ed all'onere relativo si provvede con le disponibilità poste a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. «Fondo della protezione civile» (capitolo 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 2847/98 l'elenco dei comuni della provincia di Potenza è integrato con il comune di San Chirico Raparo.

2. Il termine di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2860/98 è prorogato fino al 15 dicembre 1998.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il Ministro dell'interno
delegato al coordinamento
della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

98A10464

ORDINANZA 30 novembre 1998.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Como il 4 e 5 settembre 1998. (Ordinanza n. 2883).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 9, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1997, n. 677;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 1998 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Como colpito dagli eventi alluvionali dei giorni 4 e 5 settembre 1998;

Tenuto conto della nota dell'amministrazione provinciale di Como, prot. n. 25250 del 25 settembre 1998, con la quale viene fornita una prima indicazione delle esigenze conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi su parte del territorio provinciale nei giorni 4 e 5 settembre 1998;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata di interventi finalizzati al superamento dell'emergenza;

Sentita la regione Lombardia;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato al coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per l'attuazione di interventi volti a ripristinare le infrastrutture e gli edifici pubblici e privati danneggiati e alla rimozione dei pericoli, nonché a favorire il ritorno a normali condizioni di vita ed alla ripresa delle attività produttive nel territorio dei comuni di: Argegno, Bene Lario, Dizzasco, Laino, Pigra, Sala Comacina, Schignano, Grandola ed Uniti, Carlazzo, Porlezza, Colonno, Blessagno, Cerano Intelvi, Ossuccio, Menaggio, Trezzone, Ponna, Plesio, San Bartolomeo Val Cavargna, Santa Maria Rezzonico, Casasco Intelvi, San Fedele Intelvi, Brienno, Claino con Osteno, Mezzegra, Castiglione Intelvi della provincia di Como danneggiato dalle avversità atmosferiche dei giorni 4 e 5 settembre 1998 la regione Lombardia nel limite di 12 miliardi di lire, è autorizzata a contrarre mutui, per un periodo di venti anni, in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente.

2. Il Dipartimento della protezione civile concorre all'ammortamento del mutuo, con contributi ventennali nel limite massimo di lire 1 miliardo a decorrere dal 1998 e sino al 2017.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella *C* della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile.

Art. 2.

1. La regione Lombardia predispone nel limite delle disponibilità di cui all'art. 1, entro sessanta giorni un piano di interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la sistemazione idrogeologica, e della rete idraulica dei territori interessati. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalla stessa regione e dagli enti locali e, comunque, strettamente connessi con l'evento calamitoso e con le opere di rimozione del pericolo o di riduzione del rischio.

2. Il piano, da armonizzare ove necessario con gli interventi urgenti di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, comprende anche le opere necessarie a ridurre i rischi e prevenire il ripetersi dei danni per le popolazioni e alle infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi, e individua, altresì, gli enti attuatori.

3. Il piano, completo degli importi previsti per ciascun intervento, preliminarmente alla sua attuazione, è sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile anche per stralci e può essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura.

4. I soggetti attuatori, per la redazione dei progetti relativi agli interventi del piano, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi diretti fino ad un importo della prestazione di 200.000 ECU ed oltre tale importo avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo art. 3.

5. I soggetti attuatori approvano i progetti previa conferenza di servizi da convocare a loro cura entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti medesmi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Il soggetto attuatore può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del soggetto attuatore è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta.

6. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

Art. 3.

1. Gli interventi possono essere affidati a trattativa privata invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiore a quindici.

2. La consegna dei lavori deve avvenire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le opere sono completate entro i successivi nove mesi.

3. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, comma 1, art. 5, art. 6, commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, art. 6, comma 5, articoli 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 4.

1. Per favorire il ritorno a normali condizioni di vita e la ripresa delle attività produttive la regione Lombardia provvede a stabilire, nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 1 tenuto anche conto dei danni subiti a beni immobili e mobili, criteri e modalità di erogazione di contributi a favore di soggetti e imprese gravemente danneggiati, applicando comunque una franchigia di 5 milioni di lire.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

2. Il Dipartimento della protezione civile effettua la vigilanza sull'attuazione del piano di cui all'art. 2 verificando il rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

98A10465

ORDINANZA 30 novembre 1998.

Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Veneto nei giorni dal 5 al 9 ottobre 1998. (Ordinanza n. 2884).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 1998 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Tenuto conto della nota della regione Veneto prot. n. 8234/98/323.10 del 22 ottobre 1998, con la quale viene fornita una prima indicazione delle esigenze conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi su parte del territorio regionale nei giorni dal 5 al 9 ottobre 1998;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione immediata di interventi finalizzati al superamento dell'emergenza;

Sentita la regione Veneto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato al coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Veneto è nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza da realizzare nei comuni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 1998.

2. Il commissario delegato può nominare un vice commissario e si avvale degli uffici regionali competenti per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi e predispone nel limite delle disponibilità di cui all'art. 6, entro sessanta giorni un piano di interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture, per la sistemazione idrogeologica, dei corsi d'acqua e della rete idraulica dei territori interessati, ivi compreso il canale Sava. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalla regione e degli enti locali e, comunque, strettamente connessi con l'evento calamitoso e con le opere di rimozione del pericolo o di riduzione del rischio.

3. Il piano, da armonizzare con gli interventi urgenti di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, comprende le opere necessarie a ridurre i rischi e prevenire il ripetersi dei danni per le popolazioni e alle infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi, e individua, altresì, gli enti attuatori.

4. Il piano, completo degli importi previsti per ciascun intervento, preliminarmente alla sua attuazione, è sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile anche per stralci e può essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura.

5. Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo è istituito un comitato tecnico-scientifico presieduto dal commissario delegato e composto da un tecnico designato, rispettivamente, da ciascuno dei presidenti delle province interessate, da ciascuno dei segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale interessate, dal presidente del Magistrato alle acque di Venezia, dal presidente del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, dal Dipartimento della protezione civile e dalla regione del Veneto. Con successivo provvedimento del commissario delegato verrà stabilito il compenso da corrispondere ai componenti del comitato.

Art. 2.

1. I soggetti attuatori, per la redazione dei progetti relativi agli interventi del piano, possono affidare anche a liberi professionisti specifici incarichi diretti fino ad un importo della prestazione di 200.000 ECU ed oltre tale importo avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo comma 4.

2. Il commissario delegato approva i progetti previa conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti medesimi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Il soggetto attuatore può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del soggetto attuatore è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui alla presente ordinanza è autorizzata la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 68, 69, 70 e 71;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, comma 1, art. 5, art. 6, commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, nel limite di lire 10 miliardi a valere sulle disponibilità di cui all'art. 6, provvede a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e la ripresa delle attività produttive. Il commissario delegato stabilisce criteri e modalità di erogazione dei contributi a favore di soggetti privati e attività produttive gravemente danneggiati, applicando comunque una franchigia di 5 milioni di lire.

Art. 4.

1. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, è assegnato un contributo mensile fino a L. 600.000 per il periodo necessario e comunque non oltre il 31 maggio 1999, applicandosi i criteri di cui all'allegato *A* che è parte integrante della presente ordinanza.

2. All'assegnazione del contributo di cui al comma 1, provvede il commissario delegato che trasferisce le relative somme ai sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati, entro venti giorni dalla ricezione dai comuni stessi della documentazione necessaria.

3. Il contributo di cui al comma 1 deve essere erogato dai sindaci entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le disponibilità finanziarie di cui all'art. 6.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

Art. 6.

1. Per le finalità di cui alla presente ordinanza la regione Veneto è autorizzata a contrarre mutui ventennali, nel limite di 50 miliardi, anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente. I proventi affluiscono alla contabilità speciale del commissario delegato. Una quota non superiore al 10% può essere utilizzata per le spese di progettazione delle opere funzionali alla riduzione del rischio.

2. Il Dipartimento della protezione civile, concorre all'ammortamento dei mutui, con contributi ventennali nel limite di lire 4 miliardi annui a decorrere dal 1998 al 2017.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinato dalla tabella *C* della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile.

Art. 7.

1. Il commissario delegato, con relazione semestrale ed ogni volta che sia richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

ALLEGATO *A*

CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI

Art. 1.

1. Ai nuclei familiari che nei giorni dal 5 al 9 ottobre 1998 abitavano in modo stabile e continuativo in alloggi dai quali sono stati evacuati con ordinanza sindacale perché distrutti o dichiarati totalmente o parzialmente inagibili a seguito degli eventi alluvionali verificatisi dal 5 al 9 ottobre 1998, è assegnato ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. .... un contributo mensile per non più di sei mesi nella misura di L. 250.000 persona/mese fino ad un massimo di L. 600.000 per nucleo familiare/mese.

2. Il contributo spetta a ciascun nucleo familiare evacuato dall'alloggio distrutto o dichiarato inagibile che abbia trovato una autonoma sistemazione abitativa anche a titolo non oneroso.

Art. 2.

1. Le domande per accedere al contributo, da effettuarsi sulla base di autocertificazione utilizzando lo schema di richiesta allegato devono essere presentate al comune competente per territorio entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dei presente allegato *«A»* nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per i nuclei familiari evacuati a seguito di ordinanza sindacale di inagibilità emanata successivamente alla pubblicazione del presente allegato *«A»*, il termine di dieci giorni per la presentazione della domanda di contributo decorre dal giorno successivo alla data di notifica dell'ordinanza sindacale di inagibilità.

3. Il comune competente per territorio, accertata la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo, provvede all'erogazione dello stesso entro sette giorni dall'avvenuta attribuzione dei fondi.

Art. 3.

1. Il comune trasmette al commissario delegato, entro tre giorni dalla data di scadenza prevista dall'art. 2, l'elenco dei beneficiari e l'entità dei contributi da erogare mensilmente.

2. Il commissario delegato procede all'attribuzione dei fondi necessari ai comuni nei limiti delle risorse all'uopo destinate.

Art. 4.

1. L'acquisizione del contributo costituisce esplicita rinuncia al ricorso ad alloggi provvisori di qualunque tipo, messi a disposizione dalla pubblica amministrazione o da altri enti.

Domanda per l'ammissione ai contributi previsti dall'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Mini stro dell'interno n. ....

Al sig. sindaco del comune di ....

Il sottoscritto ...., nato a ...., il .... residente in comune di .... località .... via .... n. ...., codice fiscale .... avendo avuto l'alloggio, di via .... n. .... di codesto comune, ove dimorava abitualmente e stabilmente, distrutto o dichiarato inagibile con ordinanza sindacale a seguito dell'evento sismico verificatosi il giorno 9 settembre 1998.

CHIEDE

Di beneficiare del contributo mensile previsto dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. .... per provvedere all'autonoma sistemazione del nucleo familiare.

A tal fine dichiara

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, sostituito dal comma 3 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127:

1) che alla data del 9 settembre 1998 dimorava in modo abituale e stabile nell'alloggio sito in comune di .... località .... via .... n. ....;

2) che tale alloggio è stato distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile con ordinanza sindacale n. .... del ....;

3) che il proprio nucleo familiare convivente nell'alloggio suddetto è cosi composto:

.... ;

.... ;

.... ;

.... ;

.... ;

....

4) che ha provveduto o intende provvedere all'autonoma sistemazione del predetto nucleo familiare mediante:

affitto in altro alloggio situato in comune di .... via .... n. ....;

oppure

altra sistemazione alloggiativa (indicare quale) .... in comune di .... via .... n. ....;

4) che la suddetta autonoma sistemazione è avvenuta o avverrà a decorrere dal giorno .... per un periodo di mesi ....

Il sottoscritto dichiara inoltre di rinunciare espressamente alla richiesta e/o utilizzazione di alloggi provvisori messi a disposizione dalla pubblica amministrazione o da altri enti in conseguenza dell'assegnazione del contributo richiesto con la presente istanza.

........................, il ....

Firma ....

98A10466

ORDINANZA 30 novembre 1998.

Ulteriori disposizioni per gli interventi conseguenti all'incendio del Duomo e del Palazzo Reale di Torino. (Ordinanza n. 2885).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 aprile 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza conseguente all'incendio che ha colpito il Duomo e il Palazzo Reale di Torino;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza n. 2555 in data 14 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 14 aprile 1997;

Viste le note n. GAB. 9700512 in data 11 e 17 novembre 1998 con le quali il prefetto di Torino - commissario delegato, chiede una proroga di cinque mesi della gestione commissariale;

Considerato che i lavori sono in fase di ultimazione nel rispetto dei tempi previsti;

Considerato che la conclusione del procedimento amministrativo contabile necessita di un tempo più lungo rispetto agli interventi di risanamento strutturale del Duomo e del Palazzo Reale di Torino, senza l'utilizzo di deroghe normative;

Ritenuto di accogliere l'esigenza prospettata dal commissario delegato;

Su proposta del Sottosegretario di Stato delegato al coordinamento della protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Torino - commissario delegato per gli interventi sul Duomo e Palazzo Reale di Torino, di cui all'ordinanza n. 2555 del 14 aprile 1998, è autorizzato a definire il procedimento amministrativo-contabile degli interventi d'emergenza, entro il 30 marzo 1999.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

98A10467

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 novembre 1998, n. **418.**

Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sono stabilite le modalità con le quali le regioni a statuto ordinario, svolgono la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali, funzioni alle stesse regioni a statuto ordinario demandate a decorrere dal 1° gennaio 1999, e che con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche;

Visto l'articolo 118, comma terzo, seconda parte, della Costituzione, in osservanza del quale le regioni esercitano normalmente le loro funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici;

Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1998 la convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'ACI, e considerato che per il passaggio dalle attuali modalità di gestione a quelle da realizzarsi in via definitiva dalle regioni è necessario prevedere una fase transitoria;

Considerato che nelle regioni a statuto speciale, le funzioni demandate alle regioni a statuto ordinario restano di competenza statale e che, scadendo il 31 dicembre 1998 la convenzione tra il Ministero delle finanze e l'ACI, il Ministero delle finanze deve provvedere direttamente alla riscossione e al controllo delle tasse automobilistiche a norma dell'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Considerate le modifiche apportate al regime delle tasse automobilistiche dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con effetto dal 1° gennaio 1998;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 30 luglio 1998;

Visti i prescritti pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, emessi, rispettivamente in data 17 settembre 1998 e 15 settembre 1998;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali con nota n. 6481 dell'8 ottobre 1998;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 ottobre 1998;

Vista la nota n. 3-4993M/UCL del 5 novembre 1998, con la quale è stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Tasse oggetto del trasferimento di funzioni

1. Il trasferimento di funzioni previsto dal comma 10 dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha per oggetto le seguenti tasse automobilistiche attribuite per intero alle regioni a statuto ordinario con l'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) la tassa automobilistica, disciplinata dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

b) la soprattassa diesel, istituita con decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, relativa alle autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose non aventi le caratteristiche tecniche indicate nell'articolo 65, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Art. 2.

Controllo, riscossione e versamenti

1. Il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e di servizi.

2. Ai fini dell'affidamento delle attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche ai concessionari, in possesso del requisito di onorabilità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si tiene conto dei seguenti elementi:

a) capacità finanziaria, da valutare anche ai fini della garanzia patrimoniale generale;

b) organizzazione tecnica, in relazione alle esigenze di economicità ed efficienza dell'attività di controllo e riscossione;

c) disponibilità di adeguato sistema informatico idoneo anche al collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5;

d) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinarsi alle attività;

e) idoneità tecnica e professionale del personale addetto al controllo ed alla riscossione.

3. Per assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche i concessionari sono collegati in via telematica con gli archivi delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5.

4. Il pagamento delle tasse automobilistiche può essere effettuato anche tramite gli altri soggetti previsti dagli atti normativi statali in materia di riscossione o previsti dalle norme regionali che saranno emanate per disciplinarne le caratteristiche soggettive, le forme di garanzia e le convenzioni tipo con gli stessi.

5. I concessionari ed i soggetti abilitati alla riscossione rilasciano al contribuente una attestazione recante l'indicazione dei dati identificativi del veicolo, dell'importo e della data di versamento, della regione competente e della data di scadenza della tassa pagata.

Art. 3.

Accertamento, recupero, rimborsi

1. L'accertamento del regolare assolvimento delle tasse automobilistiche con il conseguente recupero o rimborso sono svolti dalle regioni a mezzo dei propri uffici individuati secondo gli ordinamenti regionali.

2. La riscossione coattiva delle tasse automobilistiche è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; a tal fine i concessionari della riscossione possono essere collegati in via telematica con l'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5. I concessionari della riscossione non collegati in via telematica con l'archivio delle tasse automobilistiche, trasmettono altresì le stesse informazioni tramite supporti informatici.

3. Restano di competenza del Ministero delle finanze le funzioni in materia di esenzioni derivanti da trattati internazionali e quelle previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. Il Ministero delle finanze provede all'aggiornamento in via telematica e in modo costante dell'archivio delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 5 relativamente alle esenzioni dallo stesso concesse.

Art. 4.

Applicazione delle sanzioni e contenzioso

1. Per l'irrogazione delle sanzioni da parte delle regioni in materia di tasse automobilistiche e per il relativo contenzioso, trovano applicazione i decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.

2. I ricorsi amministrativi sono prodotti al presidente della giunta regionale salva diversa disposizione prevista con legge regionale.

Art. 5.

Archivi delle tasse automobilistiche

1. Le regioni a statuto ordinario ed il Ministero delle finanze definiscono con protocollo d'intesa, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, le modalità di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.

2. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 1 sono individuate le procedure per la definizione dei flussi informativi, delle modalità di trasmissione dei dati e l'interconnessione tra gli archivi di cui al comma 1.

3. Gli archivi di cui al comma 1 sono costituiti sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.

4. L'aggiornamento degli archivi è effettuato con i dati trasmessi in via telematica dal pubblico registro automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero delle finanze, dalle regioni, nonché dai concessionari della riscossione, dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento, statale o regionale.

5. I dati degli archivi sono utilizzati direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali e direttamente dalle regioni a statuto ordinario per la gestione delle tasse automobilistiche non erariali.

6. I costi per la gestione dell'archivio nazionale di cui al comma 1 sono ripartiti tra il Ministero delle finanze per conto delle regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario, in base alla potenzialità contributiva relativa ai tributi di ciascuna regione.

7. Resta ferma la facoltà di ogni regione di costituire, gestire e aggiornare, a decorrere dal 1° gennaio 1999, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento o tramite i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, un proprio archivio regionale, acquisendo autonomamente, con le modalità e dai soggetti previsti dal comma 4, le informazioni occorrenti e assicurando in ogni caso l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.

Art. 6.

Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo transitorio

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino alla definizione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, la gestione e l'aggiornamento degli archivi di cui all'articolo 5, comma 1, sono assicurati, in via transitoria, dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo.

2. Ai fini della determinazione della base imponibile del tributo e della relativa gestione il Ministero delle finanze predispone un archivio delle tasse automobilistiche integrato nel proprio sistema informativo.

3. L'archivio di cui al comma 2 è costituito sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprietà, alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.

4. I dati di cui al comma 3 sono messi a disposizione, in osservanza dell'articolo 5, comma quarantunesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, su supporto informatico, dal pubblico registro automobilistico, dall'Automobile club d'Italia, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dal Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e sono aggiornati mensilmente.

5. L'archivio è costituito con i dati di cui al comma 3 aggiornati al 31 dicembre 1998.

6. Il Ministero delle finanze garantisce alle regioni a statuto ordinario la disponibilità dell'archivio di cui al comma 2 necessario per l'espletamento delle funzioni ad esse demandate dal comma 10 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

7. L'archivio di cui al comma 2 è utilizzato direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali.

8. Con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati e l'interconnessione con l'archivio delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti di cui al comma 4.

9. Le attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché le funzioni previste all'articolo 3, commi 1 e 3, e all'articolo 4, possono, nel periodo transitorio e non oltre il 31 dicembre 2001, essere affidate dalle singole regioni, a mezzo convenzioni, al Ministero delle finanze previo rimborso dei relativi costi sostenuti e dell'ammontare dei rimborsi effettuati. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze sono approvati i modelli di versamento e le modalità di utilizzazione degli stessi.

10. Il controllo sulla gestione dell'archivio di cui al comma 2 è esercitato da un comitato di vigilanza costituito da cinque rappresentanti indicati dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 7.

Ambito temporale di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione fino a quando le regioni non provvedono ad emanare un'autonoma disciplina, che dovrà comunque tenere conto delle esigenze di coordinamento con l'attività di competenza statale nella stessa materia.

Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 novembre 1998

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1998
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 43

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica».

«10. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

— L'art. 118, terzo comma, seconda parte, della Costituzione, prevede che la regione può valersi, per l'esercizio della sua funzione amministrativa, degli uffici delle province, dei comuni, o di altri enti locali.

— Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 17 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449:

«14. La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Automobile club d'Italia, prorogata fino al 31 dicembre 1997 dall'art. 3, comma 139, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 11 e 12».

— Si riporta il testo del comma primo dell'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39:

«Il pagamento della tassa di circolazione deve essere effettuato presso gli uffici del registro».

— Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto concerne le modifiche apportate al regime delle tasse automobilistiche:

«Art. 17 *(Disposizioni tributarie in materia di veicoli).* — 1.-10. *(Omissis).*

11. I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

12. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle previsioni del comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni.

13. I commi da 163 a 167 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

14.-39. *(Omissis)».*

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla regisazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vedi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante: «Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:

«Art. 23 *(Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 alle regioni a statuto ordinario, già titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successive modificazioni, con riferimento ai pagamenti effettuati dall'anzidetta data, sono attribuite:

a) l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

b) la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 e successive modificazioni;

c) la tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas metano, istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni.

2. I tributi di cui al comma 1 assumono rispettivamente la denominazione di tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale regionale e tassa speciale regionale e si applicano ai veicoli ed agli autoscafi, soggetti nelle regioni a statuto speciale ai corrispondenti tributi erariali in esse vigenti, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle province di ciascuna regione a statuto ordinario, come previsto dall'art. 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modifiche. La tassa automobilistica regionale si applica altresì ai ciclomotori, agli autoscafi, diversi da quelli da diporto, non iscritti nei pubblici registri ed ai motori fuoribordo applicati agli stessi autoscafi, che appartengono a soggetti residenti nelle stesse regioni. Sono comprese nel suddetto tributo regionale anche le tasse fisse previste dalla legge 21 maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni.

3. Dall'ambito di applicazione del presente capo è esclusa la disciplina concernente la tassa automobilistica relativa ai veicoli ed autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni effetto soggetti alle norme statali che regolano la materia.

4. Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato il gettito derivante dalla addizionale del 5 per cento istituita con l'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e quello relativo alla tassa speciale erariale annuale istituita con l'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 12 luglio 1991, n. 202.

5. Sono a carico delle regioni i rimborsi relativi ai tributi regionali di cui al precedente comma 1. Le istanze vanno prodotte ai competenti uffici della regione che disporranno il rimborso, ferma restando la competenza delle Intendenze di Finanza per i tributi erariali».

— Il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1953.

— Il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 9 ottobre 1976, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, recante: «Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione».

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427:

«5. Per le autovetture, nonché per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994 ed approvati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC × NO + 0,97 particolato 0,14, nonché secondo le altre modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non è dovuta la soprattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione. Le autovetture nonché gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonché con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2 maggio 1993 ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni, per i primi tre periodi annuali di pagamento delle tasse automobilistiche, nonché per eventuali periodi per i quali siano dovuti pagamenti integrativi».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con il quale è stato emanato il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia:

«Art. 25 *(Requisiti di onorabilità dei partecipanti).* — 1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, determina, con regolamento emanato a sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea».

Note all'art. 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente: «Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657», è stato pubblicato nel 2° supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 1988, n. 49.

— Si riporta il testo dell'art. 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39:

«Art. 17 *(Esenzioni permanenti).* — Sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione:

a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;

b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui all'art. 97 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile;

c) gli autobus e gli autoscafi che, in base a concessione del Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei trasporti o dal Ministero della marina mercantile;

d) gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi;

e) gli autoscafi esclusivamente destinati all'industria della pesca marittima ed al servizio di pilotaggio;

f) gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza;

g) a condizione di reciprocità di trattamento gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia;

h) i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere, destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa;

i) (abrogata)».

Nota all'art. 4:

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante: «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera *q),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» ed il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante: «Revisione delle sanzioni amministrative in

materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera *q),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662», sono stati pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1998.

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali»:

«2. La conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo del comma quarantunesimo dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53:

«Gli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e degli altri registri di immatricolazione per veicoli e autoscafi sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria le notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo o dell'autoscafo nonché le relative variazioni».

— Per il testo del comma 10 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vedi nelle note alle premesse.

98G0474

DECRETO 7 luglio 1998.

Esonero dall'obbligo della fatturazione per alcune operazioni effettuate dai comuni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 74-*ter* del citato decreto n. 633 del 1972, recante disposizioni riguardanti le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 gennaio 1980, recante particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo ed, in particolare, l'art. 1, ultimo comma, che equipara alle agenzie di viaggio e turismo gli organizzatori di giri turistici;

Visto, in particolare, il citato art. 74-*ter*, comma 7, nel testo modificato dal decreto legislativo 13 settembre 1997, n. 313, che prevede l'emissione della fattura ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per l'organizzazione di pacchetti turistici;

Visto l'art. 22, comma 1, del menzionato decreto n. 633 del 1972, in virtù del quale l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente non oltre il momento dell'effettuazione dell'operazione, nonché il successivo comma 2, secondo cui la richiamata disposizione può essere estesa, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti, che prestino servizio al pubblico con carattere di uniformità, frequenza ed importo limitato, tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi di tale facoltà;

Decreta:

1. Per le operazioni di cui all'art. 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, poste in essere dalle pubbliche amministrazioni nei confronti di particolari soggetti consumatori finali in possesso di determinati requisiti stabiliti dalle medesime, con apposite delibere, l'emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dall'interessato non oltre il momento dell'effettuazione dell'operazione.

Art. 2.

1. I corrispettivi relativi alle prestazioni previste dal presente decreto possono essere annotati nel registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni con le modalità e nei termini ivi previsti.

2. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche quelli relativi alle prestazioni anzidette effettuate con emissione di fattura, se richiesta dal cliente. Per le suddette prestazioni le pubbliche amministrazioni possono emettere fattura o documento equipollente ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione del corrispettivo comprensivo dell'imposta.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha efficacia il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 luglio 1998

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1998
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 363

98A10484

DECRETO 30 novembre 1998.

Attivazione della procedura di esecuzione automatica delle volture catastali relative ad atti la cui trascrizione viene eseguita presso il servizio di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio di Agrigento, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Benevento, Caltanissetta, Campobasso, Enna, Firenze, Foggia, Imperia, Latina, nonché presso le conservatorie dei registri immobiliari di Aqui Terme, Alba, Asti, Avellino, Belluno, Biella, Brescia, Brindisi, Casale Monferrato, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Ferrara, Grosseto, Lecce, Livorno, Lucca, L'Aquila, Prato, Rimini, Verbania.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto l'art. 2, comma 1-*septies,* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale è stato disposto che le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari ed amminsitrativi, soggetti a trascrizione che danno origine a mutazione di diritti censiti in catasto, sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, di attuazione dell'art. 2, comma 1-*septies,* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale è stato stabilito che con provvedimento del direttore generale del Dipartimento del territorio viene fissata la data a partire dalla quale le volture catastali sono eseguite automaticamente e vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura relative ai suddetti atti, di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Visto il decreto dirigenziale 23 dicembre 1997 del direttore generale del Dipartimento del territorio di attuazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, con il quale vengono dettate le modalità di esecuzione della voltura automatica e di esenzione dall'obbligo di presentazione della voltura in catasto;

Visto il decreto dirigenziale 15 ottobre 1998 del direttore generale del Dipartimento del territorio, con il quale vengono apportate modificazioni al decreto dirigenziale 23 dicembre 1997;

Considerato che la data di attivazione della procedura di esecuzione automatica della voltura catastale è stabilita, per ciascun ufficio, con decreto dirigenziale del direttore generale del Dipartimento del territorio;

Decreta:

Art. 1.

La procedura di esecuzione automatica delle volture catastali relative per i beni siti nei comuni ricadenti nella competenza territoriale catastale degli uffici del del territorio di Agrigento, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Benevento, Bologna, Caltanissetta, Campobasso, Enna, Firenze, Foggia, Forlì, Imperia, Latina, Milano, e degli uffici tecnici erariali di Alessandria, Asti, Avellino, Belluno, Brescia, Brindisi, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Ferrara, Grosseto, L'Aquila, Lecce, Livorno, Lucca, Novara, Perugia, Pisa, Varese, sulla base delle corrispondenti note di tracrizione eseguite presso il servizio di pubblicità immobiliare degli uffici del territorio di Agrigento, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Benevento, Caltanissetta, Campobasso, Enna, Firenze, Foggia, Imperia, Latina, nonché presso le conservatorie dei registri immobiliari di Aqui Terme, Alba, Asti, Avellino, Belluno, Biella, Brescia, Brindisi, Casale Monferrato, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Ferrara, Grosseto, Lecce, Livorno, Lucca, L'Aquila, Prato, Rimini, Verbania, entra in vigore il giorno 10 dicembre 1998.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A10568

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 novembre 1998.

Annullamento dell'estratto decreto G n. 412 del 16 settembre 1998 recante autorizzazione dell'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metadone Cloridrato».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO VALUTAZIONE ED IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1997 con il quale è stata conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'Ufficio IV - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto ministeriale G n. 412 del 16 settembre 1998 con il quale è stata registrata a nome della società Afom Medical p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Washington n. 72, codice fiscale n. 01039760010, la specialità medicinale «Metadone Cloridrato» nelle forme e confezioni: 1 flacone sciroppo 0,3% 20 ml e 1 flacone sciroppo 0,5% 20 ml con produzione, controllo e confezionamento presso l'officina farmaceutica della ditta titolare dell'A.I.C. sita in Brandizzo (Torino), via Torino n. 448;

Visto il decreto ministeriale M-512 con il quale sono state sospese le autorizzazioni a produrre le forme farmaceutiche liquide dell'officina della ditta Afom Medical S.p.a. sita in Brandizzo (Torino), via Torino n. 448;

Visto il provvedimento ministeriale del 1º ottobre 1998 che dispone il sequestro di tutti i lotti delle specialità medicinali in forme farmaceutiche liquide prodotte presso l'officina della ditta Afom Medical S.p.a. sita in Brandizzo (Torino), via Torino n. 448;

Considerato che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale G n. 412 del 16 settembre 1998 sopra citato, avvenuta con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 1998, era venuto meno uno dei requisiti essenziali per l'autorizzazione all'immissione in commercio delle nuove confezioni della specialità medicinale «Metadone Cloridrato»;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale G n. 412 del 16 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 1998, con il quale è stata registrata a nome della società Afom Medical p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Washington n. 72, codice fiscale n. 01039760010, la specialità medicinale «METADONE CLORIDRATO» nelle forme e confezioni: 1 flacone sciroppo 0,3% 20 ml e 1 flacone sciroppo 0,5% 20 ml con produzione, controllo e confezionamento presso l'officina farmaceutica della ditta titolare dell'A.I.C. sita in Brandizzo (Torino), via Torino n. 448, è annullato per la mancanza di uno dei requisiti essenziali, più specificamente per la mancanza dell'autorizzazione a produrre dell'officina della ditta titolare Afom Medical S.p.a. sita in Brandizzo (Torino), via Torino n. 448.

Art. 2.

Gli eventuali lotti prodotti della specialità medicinale «Metadone Cloridrato», nelle confezioni flacone sciroppo 0,3% 20 ml, A.I.C. n. 029927074/G e 1 flacone sciroppo 0,5% 20 ml, A.I.C. n. 029927086/G, devono essere immediatamente ritirate dal commercio.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con efficacia immediata.

Roma, 27 novembre 1998

Il dirigente: GUALANO

98A10485

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 13 novembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della zattera di salvataggio gonfiabile di tipo ammainabile ed autoraddrizzante denominata «25 MAN DL SR», fabbricata dalla Zodiac International - Division Marine - 48, Boulevard Gallieni - Issy-Les-Moulineaux (Francia).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991 n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Vista la risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996;

Vista la circolare MSC 809 adottata il 30 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 3 agosto 1998, della società Zodiac Italia S.r.l., con sede a Novegro di Segrate (Milano), via Pascoli, 8/b, nella sua qualità di rappresentante in Italia della Zodiac International - Division Marine - 48, Boulevard Gallieni - Issy-Les-Moulineaux (Francia), con la quale ha chiesto il riconoscimento di «tipo approvato» per la zattera di salvataggio gonfiabile di tipo ammainabile ed autoraddrizzante denominata «25 MAN DL SR»;

Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na., Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97-DG-34-TA in data 15 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio gonfiabile di tipo ammainabile ed autoraddrizzante denominata «25 MAN DL SR», fabbricata dalla Zodiac International - Division Marine - 48, Boulevard Gallieni - Issy-Les-Moulineaux (Francia).

La zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

contenitore:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della zattera: «25 MAN DL SR»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

portata massima: 25 persone;

lunghezza della barbetta;

altezza massima d'installazione: 25 m;

pacco dotazioni previsto: tipo A;

numero e data del decreto d'approvazione;

zattera:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della zattera: «25 MAN DL SR»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

portata massima: 25 persone;

numero e data del decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della zattera di salvataggio dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata.

La predetta zattera è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A10468

DECRETO 13 novembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della zattera di salvataggio gonfiabile di tipo ammainabile denominata «25 MAN DL» dotata di un contenitore di dimensioni più ridotte, in alternativa a quello normalmente impiegato, per la zattera confezionata con pacco di dotazioni tipo A, fabbricata dalla Zodiac International - Division Marine - 48, Boulevard Gallieni - Issy-Les-Moulineaux (Francia).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di appa-

recchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Vista la risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996;

Vista la circolare MSC 809 adottata il 30 giugno 1997;

Visto il decreto ministeriale n. 125/1996 in data 23 maggio 1996 con il quale veniva dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio denominata «25 MAN DL»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 3 agosto 1998, della società Zodiac Italia S.r.l., con sede a Novegro di Segrate (Milano), via Pascoli, 8/b, nella sua qualità di rappresentante in Italia della Zodiac International - Division Marine - 48, Boulevard Gallieni - Issy-Les-Moulineaux (Francia), con la quale ha chiesto il riconoscimento di «tipo approvato» per la zattera di salvataggio gonfiabile di tipo ammainabile denominata «25 MAN DL» dotata di un contenitore di dimensioni più ridotte, in alternativa a quello normalmente impiegato, per la zattera confezionata con pacco di dotazioni tipo A;

Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na., Direzione generale di Genova, volti a verificare le modifiche richeiste dalla ditta predetta hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97--DG-70-TA in data 28 maggio 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la zattera di salvataggio gonfiabile di tipo ammainabile «25 MAN DL» dotata di un contenitore di dimensioni più ridotte, in alternativa a quello normalmente impiegato, per la zattera confezionata con pacco di dotazioni tipo A, fabbricata dalla Zodiac International - Division Marine - 48, Boulevard Gallieni - Issy-Les-Moulineaux (Francia).

La zattera dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:

contenitore:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della zattera: «25 MAN DL»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

portata massima: 25 persone;

lunghezza della barbetta;

altezza massima d'installazione: 25 m;

pacco dotazioni previsto: tipo A;

numero e data del decreto d'approvazione;

zattera:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della zattera: «25 MAN DL»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

portata massima: 25 persone;

numero e data del decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della zattera di salvataggio dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51 e 52 del cap. III della Solas 74, come emendata.

La predetta zattera è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A10469

DECRETO 13 novembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del sistema di abbandono nave denominato «Marin-Ark», fabbricato dalla ditta RFD Limited di Dunmurry Belfast BT17 9AF, N. Ireland, della quale è rappresentante in Italia la società Eurovinil S.p.a. sopracitata.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 48.5 del capitolo III della convenzione Solas 74, come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689 (17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996;

Vista la risoluzione MSC 48 (66) del 4 giugno 1996;

Vista la circolare MSC n. 809 del 30 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della società Eurovinil S.p.a., con sede a Grosseto, via Genova, 3, in qualità di rappresentante per l'Italia della RFD Limited di Dunmurry Belfast BT17 9AF, N. Ireland, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il sistema di abbandono nave denominato «Marin-Ark», fabbricato dalla ditta RFD Limited sopracitata;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 97-DG-107-TA/2 in data 20 maggio 1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il sistema di abbandono nave denominato «Marin-Ark», fabbricato dalla ditta RFD Limited di Dunmurry Belfast BT 17 9AF, N. Ireland, della quale è rappresentante in Italia la società Eurovinil S.p.a. sopracitata.

Il predetto sistema di abbandono nave dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del sistema: «Marin-Ark»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

altezza massima di posizionamento a bordo: 17 mt;

altezza minima di posizionamento a bordo: 8 mt;

diametro dello scivolo: 1.219 mt;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore del sistema di abbandono nave denominato «Marin-Ark» dovrà fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della Solas 74(83), come emendata.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata, della sezione 5 parte II della risoluzione Imo A. 689 (17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A10470

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 10 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il proprio decreto n. 93 del 31 ottobre 1995 con il quale è stato riordinato il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di agraria in data 21 maggio 1998, dal consiglio di amministrazione in data 15 settembre 1998 e dal senato accademico in data 8 settembre 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/98 del 16 giugno 1998;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il comma 4 dell'art. 5, concernente l'ordinamento del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie, è soppresso e sostituito dal seguente:

«4. Il corso di laurea è articolato in indirizzi, riservando all'indirizzo almeno quattro annualità. Le aree caratterizzanti ciascun indirizzo saranno previste nel regolamento didattico di Ateneo».

Art. 2.

Il comma 8 del medesimo art. 5 è soppresso e sostituito dal seguente:

«8. L'impegno didattico complessivo è di 3300 ore; di queste almeno 400 sono riservate alla preparazione della tesi di laurea e al tirocinio pratico-applicativo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 10 novembre 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A10407

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale 1º dicembre 1998:

Unia Stefano notaio residente nel comune di Genova è trasferito nel comune di Ovada (distretto notarile Alessandria) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Maggio Francesco notaio residente nel comune di Jesi (distretto notarile Ancona) è trasferito nel comune di Ancona con l'anzidetta condizione;

Krieg Marzia notaio residente nel comune di Castagnole delle Lanze (distretto notarile Asti), sede notarile soppressa, è trasferito nel comune di Costigliole d'Asti stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Lombardo Salvatore notaio residente nel comune di Gandino (distretto notarile Bergamo) è trasferito nel comune di Gazzaniga stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Ferretti Stefano notaio residente nel comune di La Spezia è trasferito nel comune di Bologna con l'anzidetta condizione;

Dolia Marcello notaio residente nel comune di Iglesias (distretto notarile Cagliari) è trasferito nel comune di Serramanna stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Monteleone Giampiero notaio residente nel comune di Serra San Bruno (distretto notarile Catanzaro) è trasferito nel comune di Vibo Valentia stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Renaudo Giuseppe notaio residente nel comune di Borgo San Dalmazzo (distretto notarile Cuneo) è trasferito nel comune di Cuneo con l'anzidetta condizione;

Zogheri Lorenzo notaio residente nel comune di San Marcello Pistoiese (distretto notarile Firenze) è trasferito nel comune di Pistoia stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Baldassarri Roberto notaio riammesso all'esercizio professionale ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45, è assegnato nel comune di Grosseto con l'anzidetta condizione;

Vinci Roberto notaio residente nel comune di Galatone (distretto notarile Lecce) è trasferito nel comune di Parabita stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Palladino Antonio notaio residente nel comune di Capannori (distretto notarile Lucca) è trasferito nel comune di Viareggio stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Tolomei Roberto notaio residente nel comune di Barga (distretto notarile Lucca) è trasferito nel comune di Viareggio stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Flisi Laura notaio residente nel comune di Bollate (distretto notarile Milano) è trasferito nel comune di San Benedetto Po (distretto notarile Mantova) con l'anzidetta condizione;

Fonti Arcangelo notaio residente nel comune di Cinquefrondi (distretto notarile Palmi) è trasferito nel comune di Cittanova stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Favilli Francesco notaio residente nel comune di Cerreto Guidi (distretto notarile Firenze) è trasferito nel comune di Asciano (distretto notarile Siena) con l'anzidetta condizione;

Latorraca Angelina notaio residente nel comune di Lizzano (distretto notarile Taranto) è trasferito nel comune di Taranto con l'anzidetta condizione;

Ansalone Maria Pia notaio residente nel comune di Grugliasco (distretto notarile Torino) è trasferito nel comune di Torino con l'anzidetta condizione;

La Rocca Francesco notaio residente nel comune di Fiorano Modenese (distretto notarile Modena) è trasferito nel comune di Mazara del Vallo (distretto notarile Trapani) con l'anzidetta condizione;

Andrioli Tania notaio residente nel comune di Udine è trasferito nel comune di Palmanova (distretto notarile Udine) con l'anzidetta condizione;

Michielan Antonio notaio residente nel comune di San Donà di Piave (distretto notarile Venezia) è trasferito nel comune di Portogruaro stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Misomalo Mario notaio residente nel comune di Barbarano Vicentino (distretto notarile Vicenza) è trasferito nel comune di Vicenza con l'anzidetta condizione.

98A10471

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Comunicato relativo alla presentazione delle proposte volte ad ottenere finanziamenti nell'ambito del programma comunitario «Life Natura» per l'annualità 1999.

Le proposte volte ad ottenere i finanziamenti nell'ambito del programma comunitario «Life Natura», per l'annualità 1999, dovranno essere presentate al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, via Assisi n. 163 - 00181 Roma, entro il 15 dicembre 1998, nell'osservanza delle istruzioni specificate nell'opuscolo informativo all'uopo predisposto.

Copia del menzionato opuscolo è disponibile presso il servizio sopra menzionato, oppure può essere acquisito tramite internet ai seguenti indirizzi:

http://europa.eu.int/comm/life/home.htm

ovvero presso:

www.scn.minambiente.it/bacheca/docs/life.doc

98A10373

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Timentin»

Estratto del decreto NCR n. 549 del 26 novembre 1998

Specialità medicinale: TIMENTIN, nelle forme e confezioni: «1,6 e.v. pediatrico» - flacone di polvere, per soluzione iniettabile per via endovenosa, da 1,6 g e «0,6 i.m. pediatrico» - flacone di polvere, per soluzione iniettabile per via intramuscolare, da 0,6 g + fiala solvente da 2 ml (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Società SmithKline Beecham p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale n. 03524320151.

Produttore: La produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata è effettuata come di seguito specificato:

per la forma farmaceutica «1,6 e.v. pediatrico» - flacone di polvere, per soluzione iniettabile per via endovenosa, da 1,6 g, la produzione è effettuata da: Beecham s.a, nello stabilimento sito in Heppignies (Belgio),
oppure, in alternativa, come segue:

Miscelazione dei principi attivi: SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Piscataway (USA).

Ripartizione della miscela di principi attivi nei flaconi, confezionamento e controlli: Smithkline Beecham s.a., nello stabilimento sito in Toledo (Spagna);

per la forma farmaceutica «0,6 i..m. pediatrico» - flacone di polvere, per soluzione iniettabile per via intramuscolare, da 0,6 g + fiala solvente da 2 ml; la produzione è effettuata come segue:

Miscelazione dei principi attivi: Beecham s.a. nello stabilimento sito in Heppignies (Belgio),
oppure da:

SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Piscataway (USA).

Ripartizione della miscela di principi attivi nei flaconi, produzione fiala solvente confezionamento e controlli: SmithKline Beecham s.a., nello stabilimento sito in Toledo (Spagna).

La produzione ed il controllo della fiala solvente è effettuata anche da: Società Alfa Wassermann p.a. nello stabilimento sito in Torino, corso Belgio n. 86.

Numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell 'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1,6 e.v. pediatrico» - flacone di polvere, per soluzione iniettabile per via endovenosa, da 1,6 g;

A.I.C. n. 027118037 (in base 10), 0TVLGP (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H». Prezzo: ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche);

«0,6 i.m. pediatrico» - flacone di polvere, per soluzione iniettabile per via intramuscolare, da 0,6 g + fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 027118049 (in base 10), 0TVLH1 (in base 32);

classe: «A». Prezzo: ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche).

Classificazione ai fini della fornitura: per la forma farmaceutica:

«1,6 e.v. pediatrico» - flacone di polvere, per soluzione iniettabile per via endovenosa, da 1,6 g; medicinale riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura e del quale è vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

«0,6 i.m. pediatrico» - flacone di polvere, per soluzione iniettabile per via intramuscolare, da 0,6 g + fiala solvente da 2 ml; medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Timentin» 1,6 e.v. pediatrico: ogni flacone contiene:

principio attivo: ticarcillina bisodica 1671,70 mg corrispondente a ticarcillina 1500 mg; potassio clavulanato 119,13 mg corrispondente ad acido clavulanico 100 mg;

«Timentin» 0,6 i.m. pediatrico: ogni flacone contiene:

principio attivo: ticarcillina bisodica 557,23 mg corrispondente a ticarcillina 500 mg; potassio clavulanato 119,13 mg corrispondente ad acido clavulanico 100 mg,
ogni fiala solvente contiene: lidocaina cloridrato 10 mg, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche:

«Timentin» e.v. è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: setticemie batteriche; infezioni delle vie respiratorie, acute e croniche; infezioni del tratto urinario (complicate e non complicate); infezioni dell'apparato genitale femminile, quali endometrite, salpingite, malattia infiammatoria pelvica ed ascesso pelvico; infezioni addominali, quali peritonite ed ascesso intraddominale; infezioni ossee ed articolari; infezioni della cute e degli annessi cutanei; trattamento pre e post operatorio.

Il «Timentin» e.v. si e dimostrato efficace quale monoterapia nel trattamento di infezioni gravi che richiedono generalmente una terapia antibiotica di associazione.

«Timentin» i.m. è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: infezioni delle vie respiratorie; infezioni del tratto urinario; infezioni dell'apparato genitale femminile; infezioni della cute e degli annessi cutanei.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10532

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betabactyl»

Estratto del decreto NCR n. 551 del 28 novembre 1998

Specialità medicinale: BETABACTYL nelle forme e confezioni: «1,6 e. v. pediatrico» - flacone di polvere, per soluzione iniettabile per via endovenosa, da 1,6 g e «0,6 i.m. pediatrico» - flacone di polvere, per soluzione iniettabile per via intramuscolare, da 0,6 g + fiala solvente da 2 ml (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Società Sark p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale n. 03878810153.

Produttore: La produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata è effettuata come di seguito specificato:

per la forma farmaceutica «1,6 e.v. pediatrico» - flacone di polvere, per soluzione iniettabile per via endovenosa, da 1,6 g, la produzione è effettuata da:

Miscelazione dei principi attivi:

SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Piscataway (USA),
oppure da:

Beecham s.a. nello stabilimento sito in Heppignies (Belgio).

Ripartizione della miscela di principi attivi nei flaconi, confezionamento e controlli: SmithKline Beecham s.a., nello stabilimento sito in Toledo (Spagna);

per la forma farmaceutica «0,6 i.m. pediatrico» - flacone di polvere, per soluzione iniettabile per via intramuscolare, da 0,6 g + fiala solvente da 2 ml, la produzione è effettuata come segue:

Miscelazione dei principi attivi:

Beecham s.a. nello stabilimento sito in Heppignies (Belgio),
oppure:

SmithKline Beecham Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Piscataway (USA).

Ripartizione della miscela di principi attivi nei flaconi, produzione fiala solvente confezionamento e controlli: SmithKline Beecham s.a., nello stabilimento sito in Toledo (Spagna).

La produzione ed il controllo della fiala solvente è effettuata anche da: Società Alfa Wassermann p.a. nello stabilimento sito in Torino, corso Belgio n. 86;

Numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell 'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1,6 e.v. pediatrico» - flacone di polvere, per soluzione iniettabile per via endovenosa, da 1,6 g;

A.I.C. n. 027622036 (in base 10), 0UBYNN (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H». Prezzo: ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche);

«0,6 i.m. pediatrico» - flacone di polvere, per soluzione iniettabile per via intramuscolare, da 0,6 g + fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 027622048 (in base 10), 0UBYP0 (in base 32);

classe: «A». Prezzo: ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche).

Classificazione ai fini della fornitura: per la forma farmaceutica:

«1,6 e.v. pediatrico» - flacone di polvere, per soluzione iniettabile per via endovenosa, da 1,6 g; medicinale riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura e del quale è vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

«0,6 i.m. pediatrico» - flacone di polvere, per soluzione iniettabile per via intramuscolare, da 0,6 g + fiala solvente da 2 ml; medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Betabactyl 1,6» e.v. pediatrico: ogni flacone contiene:

principio attivo: ticarcillina bisodica 1671,70 mg corrispondente a ticarcillina 1500 mg; potassio clavulanato 119,13 mg corrispondente ad acido clavulanico 100 mg;

«Betabactyl» 0,6 i.m. pediatrico: ogni flacone contiene:

principio attivo: ticarcillina bisodica 557,23 mg corrispondente a ticarcillina 500 mg; potassio clavulanato 119,13 mg corrispondente ad acido clavulanico 100 mg,
ogni fiala solvente contiene: lidocaina cloridrato 10 mg, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche:

«Betabactyl» e.v. è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: setticemie batteriche; infezioni delle vie respiratorie, acute e croniche; infezioni del tratto urinario (complicate e non complicate); infezioni dell'apparato genitale femminile, quali endometrite, salpingite, malattia infiammatoria pelvica ed ascesso pelvico; infezioni addominali, quali peritonite ed ascesso intraddominale; infezioni ossee ed articolari; infezioni della cute e degli annessi cutanei; trattamento pre e post operatorio.

«Betabacty» e.v. si e dimostrato efficace quale monoterapia nel trattamento di infezioni gravi che richiedono generalmente una terapia antibiotica di associazione.

«Betabacty» i.m. è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: infezioni delle vie respiratorie; infezioni del tratto urinario; infezioni dell'apparato genitale femminile; infezioni della cute e degli annessi cutanei.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10531

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nolir»

Estratto decreto n. 525 del 18 novembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici Formenti S.p.a., con sede in via Correggio, 43 - 20149 Milano, codice fiscale 00738390152.

Specialità: NOLIR:

30 compresse rivestite 4 mg, A.I.C. n. 029294016;

30 compresse rivestite 8 mg, A.I.C. n. 029294028,

è ora trasferita alla società: Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1-2, 20152 - Milano, codice fiscale 07089990159.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10556

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ritro»

Estratto decreto MCR n. 558 del 27 novembre 1998

Specialità medicinale RITRO, nella forma e confezione: 8 compresse per uso orale da 375 mg.

Titolare A.I.C.: società Fournier Pierrel Farma p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano), centro direzionale Milano Oltre, palazzo Caravaggio, via Cassanese n. 224, codice fiscale 0964320155.

Confezione: in sostituzione della confezione: 8 compresse per uso orale da 375 mg, A.I.C. n. 029156015, è ora autorizzata la confezione: 12 compresse per uso orale da 375 mg.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

12 compresse per uso orale da 375 mg;
A.I.C. n. 029156027 (in base 10), 0VTSPV (in base 32);
Classe: «A»; prezzo: ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche).

Indicazioni terapeutiche: restano confermate le indicazioni terapeutiche già precedentemente autorizzate.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri A.I.C. 029156015, in precedenza autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10547

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Delecit»

Estratto decreto n. 526 del 18 novembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società L P B Istituto Farmaceutico S.p.a., con sede in via C. Arconati, 1 - 20100 Milano, codice fiscale 00738480151.

Specialità: DELECIT:

i.m. i.v. 3 fiale 1000 mg/4 ml, A.I.C. n. 025935014;

14 capsule gelatina 400 mg, A.I.C. n. 025935026;

10 capsule gelatina 600 mg, A.I.C. n. 025935038;

10 flac.ni orali 600 mg, A.I.C. n. 025935040,

è ora trasferita alla società: MDM S.r.l. con sede in viale Papiniano, 22B - 20123 Milano, codice fiscale 00421900283.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10552

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lactaid»

Estratto decreto n. 528 del 18 novembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Iketon Farmaceutici S.r.l., con sede in Centro Direz. Milano, via Cassanese, 224 - 20090 Segrate (Milano), codice fiscale 06560220151.

Specialità: LACTAID:

flacone contagocce 3 ml, A.I.C. n. 026315022,

è ora trasferita alla società: Sofar S.p.a., con sede in via Ramazzini, 5 - 20129 Milano, codice fiscale 03428610152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10560

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duplamin»

Estratto decreto n. 529 del 18 novembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bruschettini S.r.l., con sede in via Isonzo, 6 - 16147 Genova, codice fiscale 00265870105.

Specialità: DUPLAMIN:

crema 20 g, A.I.C. n. 015902024,

è ora trasferita alla società: Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa, 130 - 20156 Milano, codice fiscale 05849130157.

Produzione, controllo e confezionamento: Montefarmaco S.p.a., con sede in via G. Galilei, 7, Pero (Milano).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10559

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calmactiv»

Estratto decreto n. 530 del 18 novembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Alfa Wassermann S.p.a., con sede in Contrada Sant'Emidio, 65020 - Alanno (Pescara), codice fiscale 00556960375.

Specialità: CALMACTIV:

24 capsule, A.I.C. n. 027380017,

è ora trasferita alla società: Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa, 130, 20156 Milano, codice fiscale 05849130157.

Produzione, controllo e confezionamento: Montefarmaco S.p.a., con sede in via G. Galilei, 7 - Pero (Milano).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10558

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Macrobid», «Digoxina Nativelle», «Carbicalcin», «Clavucar», «Monocid», «Nabuser» e «Neoduplamox».

Estratto decreto n. 537 del 18 novembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società Procter e Gamble Pharmaceuticals Italia S.p.a., con sede in via Cesare Pavese, 385 - Roma, codice fiscale 03064040482.

Specialità: MACROBID:

14 capsule 100 mg, A.I.C. n. 028703015.

Specialità: DIGOXINA NATIVELLE:

40 compresse 0,250 mg, A.I.C. n. 027419011;

25 compresse 0,125 mg, A.I.C. n. 027419035.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società Procter e Gamble Holding S.p.a., con sede in via Cesare Pavese, 385 - Roma, codice fiscale 00867930158.

Specialità: CARBICALCIN:

5 fiale 1 ml, A.I.C. n. 025679111.

Specialità: CLAVUCAR:

i.m. 1 flac. 1,2 g + 1 fiala 2 ml, A.I.C. n. 027594011;

i.v. 1 flacone 3,2 g, A.I.C. n. 027594023.

Specialità: MONOCID:

e.v. flacone 1 g + fiala solvente, A.I.C. n. 025422128;

e.v. flacone 1 g + fiala solvente, A.I.C. n. 025422130;

i.m. flacone 1 g + fiala solvente, A.I.C. n. 025422142.

Specialità: NABUSER:

30 compresse rivestite 1 g, A.I.C. n. 026673057;

30 bustine 1 g, A.I.C. n. 026673069.

Specialità: NEODUPLAMOX:

1 flac. sospensione os pediatrica 100 ml, A.I.C. n. 026141109;

12 bustine granulato 312,5 mg, A.I.C. n. 026141111;

12 compresse rivestite 1 g, A.I.C. n. 026141147;

12 bustine 1 g, A.I.C. n. 026141198,

sono ora trasferite, per effetto della fusione per incorporazione, alla società: Procter & Gamble S.p.a., con sede in viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma, codice fiscale 05269321005.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome dei vecchi titolari non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10557

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicina per uso umano «Losalen»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 586 del 26 novembre 1998

Specialità medicinale: LOSALEN.

Società: Novartis Farma S.p.a., s.s. 233 km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Losalen» pomata tubo 30 g, A.I.C. n. 022295012, «Losalen» tintura flac. 30 ml, A.I.C. n. 022295024, prodotti anteriormente al 9 dicembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 480/97 del 18 novembre 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 5 dicembre 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10543

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicina per uso umano «Locorten»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 587 del 26 novembre 1998

Specialità medicinale: LOCORTEN.

Società: Novartis Farma S.p.a., s.s. 233 km 20,5 - 21040 Origgio.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Locorten» lozione flacone 30 ml 0,02%, A.I.C. n. 020613030, «Locorten» vioformio crema tubo 30 g, A.I.C. n. 020613042, «Locorten» vioformio pomata tubo 30 g, A.I.C. n. 020613055, «Locorten» vioformio pasta tubo 15 g, A.I.C. n. 020613067, «Locorten» crema dermatologica tubo 30 g, A.I.C. n. 020613079, «Locorten» pomata dermatologica tubo 30 g, A.I.C. n. 020613081, «Locorten» vioformio otologico gocce flac. 7,5 ml, A.I.C. n. 020613105, prodotti anteriormente al 9 dicembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 481/97 del 18 novembre 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 5 dicembre 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10541

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Mesulid», «Mesulid Fast», «Sirdalud», «Torecan».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 588 del 26 novembre 1998

Specialità medicinali: MESULID, MESULID FAST, SIRDALUD, TORECAN.

Società: Novartis Farma S.p.a., s.s. 233 km 20,5 - 21040 Origgio.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Mesulid» 30 cpr. 100 mg, A.I.C. n. 025971021, «Mesulid» 15 cpr. 200 mg, A.I.C. n. 025971033, «Mesulid Mite» 30 bust. gran. 50 mg, A.I.C. n. 025971045, «Mesulid» 30 bust. 100 mg, A.I.C. n. 025971058, «Mesulid» 10 supposte 200 mg, A.I.C. n. 025971060, «Mesulid Fast» 30 cpr. divis. 400 mg, A.I.C. n. 029127014, «Mesulid Fast» 30 bust. gran. 400 mg, A.I.C. n. 029127026, «Sirdalud» 30 cpr. 4 mg, A.I.C. n. 025852029, «Sirdalud» 30 cpr. 6 mg, A.I.C. n. 025852031, «Sirdalud» 15 cpr. 2 mg, A.I.C. n. 025852056, «Torecan» 6 supposte 6,5 mg, A.I.C. n. 019889031, «Torecan» 15 confetti 6,5 mg, A.I.C. n. 019889043, prodotti anteriormente al 9 dicembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 483/97 del 18 novembre 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 5 dicembre 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10540

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio di tutte le specialità medicinali per uso umano relative alla società Novartis Farma S.p.a.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 594 del 26 novembre 1998

Specialità medicinali: tutte.

Società: Novartis Farma S.p.a., s.s. 233 km 20,5 - 21040 Origgio.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni di tutte le specialità medicinali intestate alla società Ciba Geigy S.p.a., prodotti anteriormente al 9 dicembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 484/97 del 18 novembre 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 5 dicembre 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10544

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calisvit»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 609 del 26 novembre 1998

Specialità medicinale: CALISVIT 10 flaconcini orali 200 U.I., A.I.C. n. 023651058.

Società: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., via Sette Santi n. 3 - 50131 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: limitazioni terapeutiche.

È approvata la richiesta di limitazione delle indicazioni terapeutiche a «Sindromi da carenza di calcio».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A10564

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina umana M.F.»

Con il decreto n. 805/R.M. 80-315/D 247 del 1° dicembre 1998 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specilità medicinale:

ALBUMINA UMANA M.F.;

«20%» flacone 10 ml + set infus;

A.I.C. n. 027239 021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Immuno s.r.l. titolare dell'autorizzazione.

98A10473

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dal Consorzio per la Tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Lacrima di Morro d'Alba», intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro d'Alba» o «Lacrima di Morro», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1985, viste le risultanze della pubblica audizione svoltasi a Morro d'Alba (Ancona) il 28 aprile 1998 presso il comune di Morro d'Alba, ha deliberato di non accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 1 e di accogliere le richieste di modifica degli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del vigente disciplinare di produzione proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno — in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni — essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»

Art. 1.

La denominazione d'origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»;

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» passito.

Art. 2.

I vini a denominazione d'origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» (anche nella tipologia passito); Lacrima: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Ancona, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ricade nella provincia di Ancona e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio dei comuni di: Morro d'Alba, Monte S. Vito, S. Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra e Senigallia, ad esclusione dei fondi valle e dei versanti delle colline del comune di Senigallia prospicienti il mare.

Art. 4.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» devono essere quelle abituali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2200 in coltura specializzata.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento; è esclusa la forma a tendone.

La Regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

I sistemi di potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, devono essere quelli generalmente usati nella zona.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, destinata alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» è la seguente:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ton 13;

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» passito ton 13.

Le uve destinate alla produzione del vino a d.o.c. «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» devono assicurare un titolo alcolometrico naturale di 10.00% vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ed imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata al precedente art. 3.

In deroga, il Ministero per le politiche agricole - comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, sentita la regione interessata, può consentire l'imbottigliamento dei vini anzidetti anche al di fuori della zona sopraindicata, nel territorio della provincia di Ancona, ove si tratti di attività consolidata e preesistente. La deroga è comunicata all'ispettorato repressione frodi e alla camera di commercio competente per territorio

Fatta eccezione per la tipologia passito, è consentita l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve di vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

La tipologia «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» passito deve essere ottenuta da uve sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve. È ammessa nella fase di appassimento l'utilizzazione di aria ventilata per la disidratazione delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 21,00%.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale arricchimento, ove previsto, è la seguente:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 70%;

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: passito: 45%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per la tipologia «Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» ed il 50% per la tipologia passito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: 15 dicembre dell'anno della vendemmia;

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»: passito: 1° dicembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 6.

I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba»:

colore: rosso rubino carico;

odore: gradevole, intenso;

sapore: gradevole, morbido caratteristico di medio corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

«Lacrima di Morro» o «Lacrima di Morro d'Alba» passito:

colore: rosso più o meno intenso, talvolta tendente al granato;

odore: caratteristico più o meno intenso;

sapore: armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol (di cui almeno 13,00% vol svolto);

estratto secco netto minimo: 24,0 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

acidità volatile massima: 1,6 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3, dalle quali provengono le uve, è consentito in conformità alla normativa vigente.

Nella etichettatura dei vini di cui all'art. 1 è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve nel caso di recipienti di volume nominale fino a 3 litri.

Art. 8.

Per i vini di cui all'art. 1 e sino a 5 litri l'immissione al consumo deve avvenire in recipienti di vetro.

È vietata la chiusura con tappo a corona o a vite per i recipienti sino a 3 litri.

98A10409

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.4412-XV.J(1590) del 5 novembre 1998, l'artificio pirotecnico denominato «M.A. 2507 (d.f.: Martarello Stelle d'Oriente)», che la Martarello S.r.l., con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Horse Brand China National Native Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A10413

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.11317-XV.J(1720) del 3 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «M.A. Green missle (d.f.: Martarello Razzo America)», che la Martarello S.r.l., con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Guangxi Native Produce - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11320-XV.J(1717) del 3 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «M.A. Canister shot (d.f.: Martarello Razzo Titanic)», che la Martarello S.r.l., con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Guangxi Native Produce - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11308-XV.J(1737) del 3 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «M.A. FC-150 (d.f.: Martarello Torta Master n. 1)», che la Martarello S.r.l., con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Red Lantern Fireworks and Fireckrackers - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.11319-XV.J(1718) del 3 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «M.A. Extra space arrow (d.f.: Martarello Razzo Marte)», che la Martarello S.r.l., con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Guangxi Native Produce - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A10414

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.